

Codice DB1104

D.D. 11 luglio 2012, n. 642

Regolamento CE 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Nuove disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito della misura 215 "Pagamenti per il benessere animale" - revoca della determinazione dirigenziale n. 1148 del 13 novembre 2009.

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii. recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1975/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

visto il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che, tra l'altro, abroga il reg. (CE) n. 1782/2003;

visto il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009;

visto il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e che ha subito un'ulteriore modifica nel 2008, approvata dalla Commissione il 12.03.2009 ed in ultimo è stato approvato con le modifiche dovute alla revisione cosiddetta "health check" della PAC, in data 10.12.2009;

considerato che il PSR 2007-2013 contiene all'interno dell'asse II "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" la misura 215 "pagamenti per il benessere animale";

visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008 il quale detta disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. (CEE) 1782/2003 sulla politica agricola e del reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

visto che il DM del 20 marzo 2008, n. 1205 è stato abrogato e sostituito dal DM del 22 dicembre 2009, n. 30125 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

preso atto, infine, che il DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e ss.mm.ii. detta disposizioni anche per le violazioni o le riduzioni delle superfici e/o delle UBA compiute nell'ambito degli impegni pluriennali assunti anteriormente al 1° gennaio 2007, data da cui ha avuto inizio il periodo di programmazione sostenuto dal FEASR;

considerato che la DGR n. 80-9406 approvata in data 1.08.2008 e modificata dalla DGR n. 47-9874 del 20.10.2008 avente per oggetto "Reg. CE n. 1698/2005 e reg. CE 1975/2006 – P.S.R. della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008" è stata revocata dalla DGR 28-4053 del 27 giugno 2012 che ne ha sostituito il contenuto e l'allegato;

ritenuta essenziale la revisione delle disposizioni regionali per allinearle alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013, al fine di assicurare coerenza, chiarezza e la maggiore semplificazione possibile;

considerato opportuno, in base a quanto sopra esposto, revocare e sostituire la determinazione dirigenziale n. 1148 del 13 novembre 2009, e l'allegato che ne costituisce parte integrante, inerente la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari aderenti alla misura 215 "pagamenti per il benessere animale" del PSR 2007-2013;

visto il documento redatto dal Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche inerente "impegni, inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di pagamento con riferimento alla misura 215;

preso atto che, in particolare su alcuni aspetti procedurali, la Regione si confronta con l'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazioni in Agricoltura) ente competente ad effettuare i pagamenti;

considerato che il suddetto documento è stato inviato alle Province, alle Organizzazioni professionali agricole, alle Organizzazioni cooperativistiche agricole, all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura al fine di una consultazione ed approfondimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008,

determina

- 1) Di revocare la determinazione dirigenziale n. 1148 del 13 novembre 2009 e l'allegato che ne costituisce parte integrante, e di sostituirla con il presente provvedimento a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione;
- 2) di approvare, come parte integrante alla presente determinazione, il documento allegato (allegato A) inerente "impegni, inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di pagamento" da utilizzare per l'attuazione della misura 215 "pagamenti per il benessere animale" del programma di sviluppo rurale 2007-2013;
- 3) per quanto non specificato nel documento allegato si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

4) di provvedere a inserire il documento nelle pagine del sito internet della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Paolo Cumino

Allegato

ALLEGATO A)

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE"**

**IMPEGNI, INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI
ED ESCLUSIONI DI PAGAMENTO**

INDICE

**MISURA 215
PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE**

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

- 1.1 Caratteristiche dei requisiti di ammissibilità
- 1.2 Atti inerenti la misura 215
- 1.3 Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità
- 1.4 Riduzioni per inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

2. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

- 2.1 Impegni documentali:
- 2.2 Inadempienze relative agli impegni documentali
- 2.3 Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio

3. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

- 3.1 Impegni tecnici
- 3.2 Inadempienze riguardanti il mantenimento delle UBA
- 3.3 Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione di premio
- 3.4 Inadempienze riguardanti gli impegni tecnici comportanti riduzioni o esclusioni
- 3.5 Valutazione degli indici di verifica per i casi di riduzione del premio

4. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE

5. INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA

6. CUMULO DELLE RIDUZIONI

7. RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI

8. ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ESERCIZI FEASR MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE

LEGENDA

Le **ESCLUSIONI** dal pagamento per l'ambito indicato, sono indicate con le sigle:

E1 nel caso di esclusioni nel corrispondente anno civile riferibili all'art. 14 del D.M. n. 30125;

E2 nel caso di esclusioni nel corrispondente anno civile per violazioni riguardanti un impegno di condizionalità pertinente ai sensi del D.M. n. 30125, cioè un impegno di *baseline* ;

E3 nel caso di esclusioni nel corrispondente anno civile e in quello successivo per violazioni sufficientemente gravi da essere individuate come commesse deliberatamente.

Le **TIPOLOGIE DI CONTROLLO** sono indicate con le sigle:

D per verifiche documentali;

A per verifiche compiute in azienda, escluse quelle documentali.

**MISURA 215
PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE**

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (IMPEGNI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE DELL'AIUTO)

1.1 CARATTERISTICHE DEI REQUISITI

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Norme di condizionalità su cui si fondano i requisiti di ammissibilità
1. L'allevamento deve essere provvisto della documentazione prevista dalle Norme di condizionalità specificate		Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) artt. 4 e 5 ed Allegato II del reg. CE 73/2009.
2. L'allevamento deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e deve essere rispettata la norma di condizionalità specificata (Criteria di gestione obbligatoria)	L'osservanza del requisito di ammissibilità determina le condizioni necessarie per applicare gli impegni finalizzati agli obiettivi dell'azione e tali requisiti sono rilevabili a seguito di controlli amministrativi/incrociati o di controlli in loco	Deliberazione Giunta Regionale n. 88-3598 del 19 marzo 2012 Allegato I (Criteria di gestione obbligatoria)
3. Ogni capo oggetto di premio deve essere iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità		In riferimento a questo impegno, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.,
4. Presentazione delle domande di aiuto/pagamento entro la data di scadenza fissata dal bando	Garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possono essere programmati ed eseguiti efficaci controlli	
5. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004		In riferimento a questo impegno, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.,
6. Possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nel testo della Misura 215 e previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande	Applicare l'azione nel rispetto delle condizioni previste dal PSR e dal bando	

**1.2 ATTI INERENTI LA MISURA 215**

D.G.R. n. 88-3598 del 19 marzo 2012 Allegato I (Criteri di gestione obbligatori), atti inerenti la misura 215:

ATTO A6 DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO A7 REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO A8 REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO B10 DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-ANTAGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE, ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5A) E 7 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO B12 REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ATTO B13 DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ATTO B14 DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI



1.3 INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**A) CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO**

a) in riferimento al pagamento dell'intera misura

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data di scadenza fissata dal bando. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D 2. Presentazione delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda unica oltre il termine ultimo previsto dall'art. 21 del reg. CE n. 796/2004. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D 3. Mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità riportati nel testo della Misura 215 e previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. U.E. n. 65/2011, artt. 4, 5, 7 e 10; Reg. CE 796/2004, art. 23 Bando di apertura dei termini di presentazione delle domande

b) in riferimento al pagamento riguardante l'allevamento per il quale è rilevata l'inadempienza

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
1. L'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. U.E. n. 65/2011, artt. 3, 4, 7 e 10; Reg. CE 796/2004, art. 23
2. L'allevamento non risulta assoggettato a sorveglianza sanitaria per la presenza di un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	
3. Tutti i capi non risultano iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A	

c) in riferimento al pagamento riguardante ogni singolo capo per il quale è rilevata l'inadempienza

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Situazione il cui superamento determina la non ammissibilità al pagamento riguardante l'intera misura	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
1. Un capo dell'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.	fino alla situazione in cui il rapporto tra il n° di capi non conformi rispetto al n° totale dei capi aventi diritto al premio rappresenta almeno il 20%.	Reg. U.E. n. 65/2011, artt. 3, 4, 7 e 10; reg. CE 796/2004, art. 23
2. Un capo non è iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico, se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.		

L'assenza dei requisiti di ammissibilità, qualora venga accertata successivamente al primo anno, comporta non solo la **non concessione** dell'aiuto, ma anche il **recupero** di eventuali aiuti già erogati a tale titolo.

B) CHE COMPORTANO **RIDUZIONI** RIFERIBILI ALL'INTERA **MISURA**

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
1. Presentazione della domanda di aiuto/pagamento con ritardo non superiore a 25 gg. di calendario rispetto alla data di scadenza prevista dal bando (riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. U.E. n. 65/2011, artt. 3, 4, 7 e 10; Reg. CE 796/2004, art. 21

1.4 **RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera misura, una riduzione pari **all'1%** dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.

2. **IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE E RELATIVE INADEMPIENZE**2.1 **CARATTERISTICHE IMPEGNI**

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinenti di condizionalità che devono essere rispettati
COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERCORSE NEL N° DI UBA RISPETTO A QUELLE DICHIARATE IL PRIMO ANNO DI IMPEGNO		
Comunicazione all'Ente istruttore delle variazioni in diminuzione delle UBA oggetto di premio rispetto alle UBA richieste a premio.	Garantire il mantenimento delle UBA indicate in domanda e per le quali è stato assunto l'impegno	In riferimento all'impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

2.2 **INADEMPIENZE RIGUARDANTI I SEGUENTI IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE COMPORTANTI RIDUZIONI O ESCLUSIONI**

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERCORSE NEL N° DI UBA RISPETTO A QUELLE DICHIARATE IL PRIMO ANNO DI IMPEGNO	
Il rilievo della seguente irregolarità comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente anno civile dal pagamento ammesso per la misura:	
Mancata comunicazione all'Ente istruttore della variazione in diminuzione delle UBA per le quali è stata presentata domanda di premio. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A. Sono fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dalle norme comunitarie.	Reg. UE n. 65/2011, art. 18. D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

2.3 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

GRAVITA' IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO I CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED IN LOCO CHE CONDUCONO AL PAGAMENTO

CLASSE DI VIOLAZIONE	NUMERO DI UBA IN DIMINUZIONE NON COMUNICATE RISPETTO A QUELLE AVENTI DIRITTO AL PREMIO INDICATE IN DOMANDA
Bassa (=1 punto)	• N. 1
Media (=3 punti)	• DA N. 2 A N. 3
Alta (=5 punti)	• DA N. 4 E OLTRE

ENTITA' IN RELAZIONE ALL'INCIDENZA DEL N° DI UBA INTERESSATE DALLE MANCATE COMUNICAZIONI RISPETTO AL N° TOTALE DI UBA ALLEVATE AVENTI DIRITTO AL PREMIO

CLASSE DI VIOLAZIONE	NUMERO DI UBA IN DIMINUZIONE NON COMUNICATE/TOTALE UBA AVENTI DIRITTO AL PREMIO INDICATE IN DOMANDA
Bassa (=1 punto)	Fino ad un rapporto del 5%
Media (=3 punti)	Rapporto superiore al 5% e fino al 10%
Alta (=5 punti)	Rapporto superiore al 10% e fino al 20%

DURATA: IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE O MINORE RAPIDITA' CON CUI SONO CORRETTE LE INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

CLASSE DI VIOLAZIONE	% DI INADEMPIENZE CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 3 GIORNI DALLA DATA DEL RILIEVO
Bassa (=1 punto)	Superiore al 90% e fino al 100%
Media (=3 punti)	Superiore al 75% e fino al 90%
Alta (=5 punti)	Superiore al 60% e fino al 75%

LA **RIDUZIONE** A CARICO DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA', ENTITA' E DURATA.

3 IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

3.1 IMPEGNI TECNICI

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinenti di condizionalità che devono essere rispettati
Obbligo di assoggettare almeno 10 UBA ad almeno uno degli impegni previsti in almeno una delle 4 macroaree indicate nell'allegato A al bando e mantenere le UBA dichiarate nel primo anno di adesione per tutta la durata dell'impegno	Garantire un livello più elevato di benessere animale rispetto alle prescrizioni già obbligatorie per legge in almeno una delle 4 macroaree previste dal bando	Criteri di Gestione Obbligatori (di cui al punto 1.2)

3.2 INADEMPIENZE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DELLE UBA

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo della seguente irregolarità comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente anno civile dal pagamento ammesso per la singola macroarea:	
Diminuzione delle UBA dichiarate e ammesse, per ogni singola macroarea, in domanda in misura inferiore/uguale al 50% del numero totale delle UBA ammesse al finanziamento del primo anno e per le quali deve essere mantenuto il numero per ogni singola macroarea. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A. Sono fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dalle norme comunitarie.	Reg. UE n. 65/2011, art. 18, D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..
Il rilievo della seguente irregolarità comporta ESCLUSIONE (E3) nel corrispondente anno civile ed in quello successivo dal pagamento ammesso per la singola macroarea:	
Diminuzione delle UBA dichiarate e ammesse, per ogni singola macroarea, in domanda in misura superiore al 50% del numero totale delle UBA ammesse al finanziamento del primo anno e per le quali deve essere mantenuto il numero per ogni singola macroarea. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.	Reg. UE n. 65/2011, art. 18, D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..
Il rilievo della seguente irregolarità: mancato rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (Deliberazione Giunta Regionale n. 88-3598 del 19 marzo 2012 Allegato I) (di cui al punto 1.2 del presente documento) comporta ESCLUSIONE (E2) nel corrispondente anno civile dal pagamento ammesso per la misura.	

3.3 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE DI CUI AL P.TO 3.2

GRAVITA' IN RELAZIONE AL CUMULARSI DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CORRISPONDENTI AGLI IMPEGNI CON L'AUMENTARE DELLE QUANTITA' DELLE INADEMPIENZE

CLASSE DI VIOLAZIONE	VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE UBA RISPETTO A QUELLE ASSUNTE NEL PRIMO ANNO PER MACROAREA
Bassa (=1 punto)	• 0 ÷ 5 UBA
Media (=3 punti)	• 6 ÷ 10 UBA
Alta (=5 punti)	• > 10 UBA

ENTITA' IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE CHE ASSUMONO LE INADEMPIENZE; VALUTATA COME % DI INCIDENZA DELLE INADEMPIENZE SUL TOTALE DEGLI UBA ASSUNTE IN DOMANDA PER LE QUALI E' PREVISTO IL PAGAMENTO PER SINGOLA MACROAREA

CLASSE DI VIOLAZIONE	% DI UBA NON MANTENUTE SUL TOTALE DELLE UBA ASSUNTE IN DOMANDA NEL PRIMO ANNO PER MACROAREA
Bassa (=1 punto)	• 0 ÷ 15 %
Media (=3 punti)	• 16 ÷ 30 %
Alta (=5 punti)	• 31 ÷ 50 %

DURATA: IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE O MINORE RAPIDITA' CON CUI SONO CORRETTE LE INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI IMPEGNI ASSUNTI

CLASSE DI VIOLAZIONE	% DI UBA RIPRISTINATE ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA DATA DEL RILIEVO
----------------------	--

Bassa (=1 punto)	• 90 ÷ 100 %
Media (=3 punti)	• 75 ÷ 89 %
Alta (=5 punti)	• 60 ÷ 74 %

LA RIDUZIONE A CARICO DEL PAGAMENTO DELLA SINGOLA MACROAREA E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

NEL CASO IN CUI CI SIANO DEI SINGOLI IMPEGNI PER CUI LA PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DELLE UBA SIA MAGGIORE DEL 50%, NONOSTANTE LA RIDUZIONE DELLE UBA PER MACROAREA SIA INFERIORE AL 50%, SI APPLICA IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PREVISTO DAL P.TO 3.4, POICHE' IN QUESTI CASI VENGONO CONSIDERATI NON ATTUATI GLI IMPEGNI STESSI.

3.4 INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI IMPEGNI TECNICI COMPORTANTI RIDUZIONI O ESCLUSIONI

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo della seguente irregolarità comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente anno civile dal pagamento ammesso per la misura:	
Mancato rispetto degli impegni assunti in domanda nella misura inferiore/uguale al 50% del numero totale degli impegni assunti per i quali è richiesto il pagamento indipendentemente dalla macroarea. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A. Sono fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dalle norme comunitarie.	Reg. UE n. 65/2011, art. 18, D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..
Il rilievo della seguente irregolarità comporta ESCLUSIONE (E3) nel corrispondente anno civile ed in quello successivo dal pagamento ammesso per la misura:	
Mancato rispetto degli impegni assunti in domanda nella misura superiore al 50% del totale degli impegni per i quali è richiesto il pagamento indipendentemente dalla macroarea. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.	Reg. UE n. 65/2011, art. 18, D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..
Il rilievo della seguente irregolarità: mancato rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Deliberazione Giunta Regionale n. 88-3598 del 19 marzo 2012 Allegato I) (di cui al punto 1.2 del presente documento) comporta ESCLUSIONE (E2) nel corrispondente anno civile dal pagamento ammesso per la misura.	

3.5 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

GRAVITA' IN RELAZIONE AL CUMULARSI DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CORRISPONDENTI AGLI IMPEGNI CON L'AUMENTARE DELLE QUANTITA' DELLE INADEMPIENZE

CLASSE DI VIOLAZIONE	NUMERO DI SITUAZIONI NON CONFORMI IN BASE ALLE IRREGOLARITA' RILEVATE OVVERO NUMERO DI IRREGOLARITA' IN QUANTO TALI
Bassa (=1 punto)	• N. 1
Media (=3 punti)	• DA N. 2 A N. 3
Alta (=5 punti)	• DA N. 4 E OLTRE

ENTITA' IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE CHE ASSUMONO LE INADEMPIENZE; VALUTATA COME % DI INCIDENZA DELLE INADEMPIENZE SUL TOTALE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN DOMANDA PER I QUALI E' PREVISTO IL PAGAMENTO

CLASSE DI VIOLAZIONE	% DI INADEMPIENZE SUL TOTALE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN DOMANDA
Bassa (=1 punto)	Fino ad un rapporto del 10%

Media (=3 punti)	Rapporto superiore al 10% e fino al 20%
Alta (=5 punti)	Rapporto superiore al 20% e fino al 50%

DURATA: IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE O MINORE RAPIDITA' CON CUI SONO CORRETTE LE INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI IMPEGNI ASSUNTI

CLASSE DI VIOLAZIONE	% DI INADEMPIENZE CORRETTE ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA DATA DEL RILIEVO
Bassa (=1 punto)	Superiore al 90% e fino al 100%
Media (=3 punti)	Superiore al 75% e fino al 90%
Alta (=5 punti)	Superiore al 60% e fino al 75%

LA **RIDUZIONE** A CARICO DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

4. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE

Si considerano altri casi di esclusione, in riferimento agli articoli del **D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.**, i quali, oltre che sull'anno civile corrispondente, provocano effetti su ulteriori anni civili e se ne forniscono precisazioni applicative:

▣ **Art. 16, comma 1 (D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009)**

Si precisa quanto segue:

“ 1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 14 comma 4 o dell'articolo 15 costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente anno civile e per l'anno civile successivo.”

La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che ha comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 14, comma 4 (**E1**).

Tale ripetizione, nonché la ripetizione di una violazione commessa ai sensi dell'art. 15, costituiscono violazioni commesse deliberatamente e danno luogo all'esclusione (**E3**) dal beneficio per il corrispondente anno civile e per quello successivo in riferimento alla misura.

▣ **Art. 23, comma 1 (D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009)**

Questo articolo prevede che le Regioni e le Province Autonome, oltre a stabilire le fattispecie di violazioni di impegni di cui agli articoli 14, 15 e 19 e degli allegati 5 e 7 del DM citato, con le medesime modalità ivi indicate possano individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente.

In questo caso, il rilievo di situazioni non conformi relativamente a determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dalla misura può determinare esclusioni (**E3**) dal pagamento ammesso per la misura ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.M. citato.

Ciò in quanto le situazioni non conformi rilevate vengono ritenute sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e, quindi, meritevoli dell'esclusione specificata all'articolo 16 comma 3, tenendo conto dell'articolo 16 comma 1.

5. INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA

Consistono in irregolarità commesse deliberatamente che, quando vengono reiterate, sono meritevoli della revoca specificata.

Queste irregolarità avevano già dato luogo all'esclusione prevista dall'art. 16, comma 1 ed in tale caso la revoca è quella prevista dall'art. 16, comma 2 che mediante il rimando al comma 3 del medesimo articolo, comprende anche le fattispecie dell'art. 23, comma 1.

La revoca del provvedimento consiste nel recupero degli importi già erogati e nell'esclusione dalla concessione del sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno pluriennale (articolo 16 comma 2).

6. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Valgono le indicazioni fornite dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s. m. i. nella sottosezione 3 articolo 21 e dalla D.G.R. n. 28-4053 del 27 giugno 2012.

7. RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI

Per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano le riduzioni e le esclusioni (in conformità al presente documento) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità.

8. ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ESERCIZI FEASR MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE

Nel caso di misure caratterizzate da impegni pluriennali, la domanda è esclusa in modo parziale o totale dalla concessione del sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno, ai sensi del reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., articoli 45 (ricomposizioni fondiarie) e 47 (cause di forza maggiore).

Per le medesime misure pluriennali, la domanda viene esclusa dalla concessione del sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno ai sensi dell'art. 46 (mancato adeguamento a revisioni delle norme di condizionalità e dei requisiti minimi) del reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i. ed in caso di impegni che oltrepassano il 2013, in caso di mancato adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.